

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,**  
**GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
**Direzione generale per la motorizzazione**

Prot. n. 25132/23.18.11  
Roma, 15 ottobre 2018

**OGGETTO:**

**Rettifica errori di digitazione sulla patente di guida.**

Con circolare prot. 17408 del 18 luglio 2018, la scrivente Direzione ha chiarito che in caso di rettifica di errori stampati sulla carta di circolazione non è dovuto l'assolvimento della imposta di bollo.

Detto chiarimento estende i suoi effetti anche nel caso di rettifica di eventuali refusi stampati sulla patente di guida a seguito di errori di digitazione.

Fermo restando che la rettifica dei dati stampati sulla patente a seguito di errore di digitazione comporta in ogni caso la stampa di una nuova patente, ma non l'adozione di un nuovo procedimento amministrativo, nessun versamento di imposta di bollo è dovuto sia per l'atto di rettifica (ristampa della nuova patente di guida) sia per la richiesta di correzione dei dati errati.

Viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n. 870, occorre distinguere tra due diverse ipotesi:

- se l'errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della patente di guida, ovvero ad un'autoscuola o ad uno studio di consulenza automobilistica, il rilascio del duplicato corretto della patente è subordinato al pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 870/1986 (attualmente pari a euro 10,20).

- viceversa, se l'inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell'Ufficio Motorizzazione civile, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente.

I meri errori di digitazione sono da intendersi tali quando si rileva un'incongruenza tra quanto trascritto sulla patente, e quanto attestato dai documenti prodotti a corredo dall'istanza per il rilascio della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. ing. Sergio Dondolini